



## INDENNITA' *UNA TANTUM* PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L'art. 33 del DL n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), ha istituito uno specifico fondo per l'erogazione di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 pari a **€ 200,00** in favore di lavori autonomi e professionisti; il D.M. Lavoro 19.08.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.09.2022, ha successivamente disciplinato i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accesso a tale agevolazione.

L'art. 20 del DL n. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") ha infine previsto un incremento dell'indennità di **€ 150,00** per i lavoratori autonomi/professionisti con reddito non superiore a € 20.000,00 nel 2021.

### I soggetti beneficiari

L'indennità in esame è riconosciuta in favore di:

- a) **lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'INPS**, ossia come specificato nella Circolare INPS n. 103 del 26.09.2022, alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  - lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  - pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
  - professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati/società semplici;
- b) **professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (e.g. Inarcassa, Cassa Geometri, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Come chiarito dall'INPS nella già citata Circolare n. 103, sono destinatari dell'indennità *una tantum* anche i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani/commercianti/coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Non possono viceversa fruire dell'indennità i pensionati che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPS o ad una Cassa di previdenza privata.

### Requisiti richiesti

Per ottenere l'indennità *una tantum* pari ad € 200,00, i lavoratori autonomi/professionisti devono essere in possesso di determinati requisiti; in particolare gli stessi:

- a) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2021 un **reddito complessivo non superiore ad € 35.000,00**; il valore reddituale da considerare è il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui a rigo RN1, campo 1, del mod. REDDITI 2022 al netto del reddito dell'abitazione principale e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (Circolare n. 103 dell'INPS)
- b) devono risultare già **iscritti alla propria gestione previdenziale** alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (ovverosia il 18.05.2022);
- c) devono essere **titolari di partita IVA attiva entro il 18.05.2022**; tale requisito non trova applicazione per i coadiuvanti/coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare dell'impresa presso cui gli stessi prestano l'attività lavorativa. Per i soci di società/componenti di studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società/studio associato;
- d) devono avere avviato **l'attività lavorativa entro il 18.05.2022**;



- e) **devono aver effettuato entro il 18.05.2022 almeno un versamento**, totale o parziale, **per la contribuzione** dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dal 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data. Inoltre, per i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti/coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare;
- f) **non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18.05.2022**, compresa l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016, c.d. "APE sociale";
- g) **non devono aver fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (**€ 200 per i lavoratori dipendenti**) e 32 (**€ 200 per pensionati** e altre categorie di soggetti) del DL n. 50/2022.

#### Incremento di € 150,00

Al fine di beneficiare anche dell'incremento di € 150,00, oltre al rispetto dei suddetti requisiti è necessario aver percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000,00 nel periodo d'imposta 2021.

#### Richiesta dell'agevolazione

La corresponsione dell'agevolazione non avviene in via automatica, ma i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte sono tenuti a **presentare un'apposita domanda all'INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale** che, previa verifica di regolarità, provvede all'erogazione dell'indennità sulla base delle risorse disponibili.

In merito ai termini/modalità di presentazione si precisa che:

- a) i **soggetti iscritti all'INPS** devono presentare la domanda **entro il 30.11.2022**, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet

dell'Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato; in particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" → "Servizi" → "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";

A tal fine l'accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra individuata;

- b) i **soggetti diversi dai precedenti** devono presentare la domanda entro il **30.11.2022** alla propria Cassa previdenziale seguendo le modalità definite dalla Cassa stessa.

Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente ad una delle gestioni previdenziali dell'INPS e ad una Cassa di previdenza privata, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

- la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti;
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

- allegare la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del beneficio.

#### Trattamento dell'indennità spettante

L'indennità percepita, pari ad € 200,00 o € 350,00 in base al reddito percepito nel 2021, **non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali** ai sensi del TUIR.